

**DELIBERA N. 48/03/CONS****PUBBLICAZIONE DELLA DESCRIZIONE E DELLA RELAZIONE DI CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ DEI COSTI, DI SEPARAZIONE CONTABILE E DELLA CONTABILITÀ REGOLATORIA DI TELECOM ITALIA, RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2000****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 febbraio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

VISTO il decreto del Ministro delle Comunicazioni 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la nota 2002/2050 C (2002) 1154 del 20 marzo 2002 con la quale la Commissione europea avvia nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, la procedura d'infrazione 2002/2050;

VISTA la propria delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa";

CONSIDERATO che l'Autorità, con le proprie delibere n. 402/01/CONS e 337/02/CONS, ha ottemperato ai dettami della legislazione comunitaria per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi rispettivamente agli esercizi 1998 e 1999;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 5, della direttiva 97/33/CE prevede che le autorità nazionali di regolamentazione provvedano affinché sia resa disponibile, su richiesta, una descrizione del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni, nella quale siano precisate le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione. Il medesimo articolo prevede la pubblicazione, a scadenze annuali, di una relazione di conformità con i requisiti indicati nell'allegato V della direttiva;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 prevede che l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni renda disponibile, su richiesta dell'Autorità, una descrizione del sistema di contabilità dei costi impiegato, in particolare per il servizio di telefonia vocale;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, prevede che un soggetto incaricato dall'Autorità verifichi l'adeguatezza del sistema di separazione contabile dell'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni e che una relazione di conformità sia trasmessa dal suddetto soggetto all'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, l'Autorità può pubblicare informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione dell'operatore notificato, se ciò può contribuire a un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Ministro delle Comunicazioni del 23 aprile 1998, l'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto indipendente da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni;

RITENUTA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 97/33, in relazione alla prevista pubblicazione e messa a disposizione delle informazioni sulla conformità del sistema di contabilità dei costi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/01, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di servizi di telefonia vocale e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha acconsentito alla pubblicazione di detta documentazione relativa alla Contabilità regolatoria per l'anno 2000;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. L'allegato A) alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi relativo all'Esercizio 2000 adottato da Telecom Italia S.p.A.

2. L'allegato B) alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di separazione contabile relativo all'Esercizio 2000 adottato da Telecom Italia S.p.A.

3. L'allegato C) alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della verifica della correttezza e della congruenza dei dati del sistema di Contabilità regolatoria relativa all'Esercizio 2000 adottata da Telecom Italia S.p.A., nonché la Contabilità regolatoria di detta società in conformità con il consenso per la pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità, gli allegati A), B) e C) alla presente delibera sono disponibili presso il Dipartimento Regolamentazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B/5, Torre Francesco, Napoli e sul sito *web* dell’Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

*Napoli, 19 febbraio 2003*

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

PAGINA BIANCA

## PORTABILITÀ DEL NUMERO (MNP)

### DELIBERA N. 13/02/CIR

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTABILITÀ DEL NUMERO MOBILE: CRITERIO PER LA FISSAZIONE DEL PREZZO MASSIMO INTEROPERATORE

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità", in particolare gli articoli 1 e 2;

VISTA la legge 1° luglio 1997, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.151 del 1° luglio 1997;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni, con particolare riferimento al punto 4 dell'allegato I;

VISTA la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (Direttiva Servizio Universale);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998 - "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, in particolare l'articolo 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 recante “Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 69/99, recante “Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l’assegnazione di frequenze”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999, in particolare l’articolo 12, comma 1;

VISTA la propria delibera n. 197/99 adottata dal Consiglio nella riunione del 7 settembre 1999, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”;

VISTA la propria delibera n. 338/99, recante “Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile originate dalla rete di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 4/CIR/99, recante “Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*Service Provider Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 388/00/CONS, recante “Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR, recante “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 7/00/CIR, recante “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la propria delibera n. 12/01/CIR, recante “Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001;

VISTA la propria delibera n. 19/01/CIR, recante “Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 22/01/CIR, recante “Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2001;

VISTA la propria delibera n. 7/02/CIR, recante “Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell’11 aprile 2002, in particolare l’art. 1 “Fissazione del prezzo massimo interoperatore”;

VISTA la propria delibera n. 316/02/CONS, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 2002;

CONSIDERATO che, come rilevato nel corso della riunione dell’Unità per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di MNP, del 4 ottobre 2002, e secondo quanto indicato dagli operatori in risposta alla richiesta del Dipartimento Regolamentazione del 18 ottobre 2002, non erano stati conclusi, alla data del 22 ottobre 2002, accordi tra gli operatori di rete mobile riguardanti la fissazione di un prezzo interoperatore, a valere da 1° gennaio 2003;

CONSIDERATO pertanto che, l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della delibera n. 7/02/CIR, ha disposto, in data 23 ottobre 2002, l'avvio del procedimento concernente la "Portabilità del numero tra reti mobili: fissazione del prezzo massimo interoperatore";

SENTITE in audizione congiunta le società Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel, Wind telecomunicazioni, H3G, IPSE 2000, in data 21 novembre 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L'Autorità, con la delibera n.7/02/CIR, si è riservata di fissare, entro il 30 novembre 2002, il prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione a valere dal 1° gennaio 2003, sulla base delle considerazioni contenute nella stessa delibera e che vengono in questa sede integralmente richiamate, confermate ed integrate dagli elementi di seguito riportati. Secondo l'art. 1 della delibera n. 7/02/CIR, tale prezzo interoperatore, che non deve superare quanto stabilito per la portabilità per la rete fissa, all'articolo 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, viene determinato con riferimento alla valutazione dei costi e dei relativi principi di imputazione, alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni, alle migliori prassi internazionali, considerato che in ogni caso il prezzo non deve costituire un disincentivo per l'utenza all'adozione della prestazione.

2. La direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, prevede che le Autorità nazionali di regolamentazione provvedano affinché i prezzi dell'interconnessione correlata al servizio di portabilità del numero siano orientati ai costi, e che le stesse Autorità possano tenere conto anche dei prezzi disponibili su mercati comparabili.

3. A tal fine occorre altresì considerare il mercato nazionale dei servizi di comunicazione mobili. Come già sottolineato dall'Autorità nella propria relazione annuale 2002, il mercato nazionale mostra un tasso di penetrazione ormai prossimo alla saturazione, in un contesto che vede, tra l'altro, la generale riduzione dei ricavi medi per linea. Da un tale scenario emerge, da una parte, la difficoltà di consolidamento degli operatori nuovi entranti e, dall'altra, la constatazione che la competizione avrà sempre più carattere di sostituzione piuttosto che di ampliamento del mercato.

4. La portabilità del numero mobile risulta, quindi, il principale strumento che gli operatori nuovi entranti, anche di rete di terza generazione (3G), possono utilizzare per l'acquisizione di quote di mercato. In assenza di accordo sottoscritto dagli operatori di rete mobile per l'anno 2003 - gli stessi operatori hanno peraltro comunicato la propria intenzione di avviare la rinegoziazione di tale prezzo per l'anno 2003 - un prezzo interoperatore, quale quello allo stato in vigore (27 euro), oltre a non risultare rappresentativo dei costi di un operatore efficiente, risulta altresì suscettibile di costituire una barriera all'ingresso da parte degli operatori esistenti, se si considera che gli operatori nuovi entranti devono necessariamente sostenere tale costo in aggiunta ai propri costi in qualità di *recipient* per l'acquisizione del singolo cliente. In tal modo, gli operatori potrebbero essere costretti a ribaltare una buona parte di tali costi sui clienti da acquisire in portabilità del numero, generando, quindi, un possibile disincentivo all'uso della prestazione di MNP e tale, in ultima analisi, da vanificare gli obiettivi del percorso regolamentare dell'Autorità in materia.

5. Tale ultimo aspetto è stato messo in risalto anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel parere espresso, in data 26 marzo 2002, laddove viene rilevato che " [...] la previsione di un prezzo per l'attivazione della portabilità rischierebbe di far transitare tale prezzo a carico dei consumatori che subirebbero quindi, in tal modo, un ingiustificato innalzamento del costo di passaggio da un operatore ad un altro ". A tale riguardo,

l'Autorità aveva condiviso l'analisi sui rischi per la fruizione della prestazione di MNP in presenza di costi di attivazione elevati.

6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la determinazione di un criterio di fissazione del valore massimo, nel caso in specie pari a quello stabilito per la portabilità della rete fissa, risulta pienamente giustificata, sia in relazione ai costi dell'operatore *donating*, sia perché tale determinazione caratterizza quale misura pro-competitiva in particolar modo per gli operatori nuovi entranti nei servizi 3G, che non potranno per lungo tempo contare su di una sostanziale reciprocità tra il flusso di clienti in "entrata" ed in "uscita" sulla propria rete, caratteristica questa che renderebbe di fatto quasi irrilevante il livello di prezzo interoperatore per la portabilità.

7. Le principali attività che coinvolgono l'operatore *donating* sono le seguenti:

- a. ricezione del messaggio di richiesta di portabilità inviato dall'operatore *Recipient* all'operatore *Donating*;
- b. invio della conferma della presa in carico da parte dell'operatore *Donating* verso l'operatore *Recipient*;
- c. processo di validazione e invio della stessa da parte dell'operatore *Donating* verso l'operatore *Recipient*;
- d. aggiornamento dei sistemi, il giorno del *cut-over*, da parte dell'operatore *Donating* e invio del relativo messaggio di notifica;
- e. supporto al cliente da parte del *customer care*, con riferimento esclusivo a informazioni riguardo lo stato del processo di portabilità;
- f. al momento del passaggio del numero, un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione della prestazione di MNP;
- g. supporto all'operatore *Recipient* per la gestione di eventuali anomalie ulteriori rispetto a quelle del punto precedente.

Tali attività, come già rilevato nella delibera n. 7/02/CIR, non si differenziano in misura apprezzabile da quelle relative alla portabilità del numero su rete fissa e, per quanto concerne quelle di cui alle lettere c), e), f) e g), possono prevedere un intervento manuale da parte di personale dell'operatore *donating*. La durata complessiva di tale intervento, per un singolo numero portato, risulta di difficile valutazione alla luce delle informazioni allo stato disponibili. La durata complessiva dell'intervento manuale, peraltro, dovrebbe essere considerata con riferimento ad un operatore efficiente ed in prospettiva, tenuto conto che con la messa a regime della prestazione, cui corrisponderà un incremento del numero di richieste giornaliere di portabilità, gli operatori tenderanno ad automatizzare in misura sempre maggiore il processo di attivazione della prestazione, riducendo di conseguenza l'intervento del personale, in alcune fasi, alla sola gestione delle anomalie.

8. In merito ai principi di imputazione dei costi, si osserva che la direttiva 2002/22/CE (Servizio Universale) prevede il diritto di tutti coloro che sono abbonati ai servizi telefonici pubblici, ivi compresi i servizi di telefonia mobile, alla portabilità del numero. Questo implica che, nella Comunità europea, l'obbligo di adeguare i sistemi di rete e gestionali per la fornitura di tale prestazione ricade su tutti gli operatori. Alla luce di tale considerazione, come già previsto dall'art. 12, comma 1, della delibera n. 19/01/CIR, attraverso il prezzo interoperatore pagato dall'operatore *recipient* al *donating*, risultano recuperabili i soli costi direttamente imputabili all'attivazione efficiente di un singolo numero portato, che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato.

Sono pertanto da escludere da tale recupero, attraverso il prezzo interoperatore, i costi sostenuti per l'adeguamento del sistema, ovvero i costi incrementali relativi a software, hard-

ware, formazione e manodopera, che l'operatore deve sostenere per rendere il sistema adeguato all'erogazione del servizio di *Mobile Number Portability*, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 dell'allegato A alla delibera n. 4/CIR/99.

9. Nel corso del procedimento avviato, non sono emersi elementi quantitativi di sufficiente dettaglio e riscontro operativo, utili a ritenere necessario discostarsi dal valore massimo del prezzo della prestazione fissato dalla delibera n. 7/02/CIR. Taluni degli operatori intervenuti nel procedimento hanno rappresentato la necessità di dover approfondire i criteri di allocazione contabile prima di quantificare il costo della prestazione; tuttavia, sul punto, l'Autorità ha ritenuto tale richiesta incompatibile con la necessità di concludere tempestivamente il procedimento e, quindi, di fornire certezze in ordine al prezzo massimo della prestazione di MNP ai consumatori ed agli operatori nuovi entranti, per i quali lo stesso assume la notevole rilevanza evidenziata in precedenza.

L'Autorità ritiene tuttavia utile proseguire gli approfondimenti contabili anche per il tramite dell'Unità di Monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di MNP, istituita con la delibera n. 12/01/CIR, al fine di evidenziare i soli costi direttamente imputabili, come indicato al punto precedente, nonché le efficienze di scala conseguibili con la piena operatività della prestazione.

10. In base alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni della prestazione di MNP, e ai dati allo stato disponibili, si può ipotizzare un incremento consistente del numero delle stesse attivazioni da realizzarsi nel corso dell'anno 2003 e ciò influirà, in riduzione, sulla valutazione dei costi di cui ai punti precedenti, in quanto permetterà di allocare ad un maggior numero di attivazioni i costi fissi che saranno riconosciuti per la fornitura dell'attivazione della prestazione.

11. Dal confronto internazionale emerge altresì che in alcuni paesi, sia in Europa ed in particolare all'interno dell'Unione europea, sia in Asia, gli operatori di rete mobile si sono accordati di non richiedere alcun compenso per la remunerazione delle procedure MNP eseguite dal *donating*. Per i paesi in cui l'attivazione della prestazione risulta onerosa, le migliori prassi internazionali, ovvero i prezzi interoperatore più bassi, risultano in linea con il valore stabilito dall'Autorità per la rete fissa all'articolo 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono l'Autorità ritiene, pertanto, di dover procedere alla determinazione di un criterio per la fissazione del prezzo massimo per l'attivazione della prestazione di MNP. A tale fine si assume quale valore quello attualmente stabilito per la portabilità su rete fissa, ovvero 10,02 Euro, a valere dal 1° gennaio 2003, tenuto altresì conto che ulteriori ritardi nella determinazione di tale criterio potrebbero arrecare un grave pregiudizio per gli operatori nuovi entranti;

CONSIDERATO che il prezzo interoperatore attualmente stabilito dagli operatori costituisce un ostacolo al realizzarsi di condizioni di effettiva concorrenza, in particolare tra gli operatori consolidati sul mercato ed i nuovi entranti;

RITENUTO quindi necessario, in assenza di accordo tra gli operatori, un intervento dell'Autorità in ordine alla determinazione del criterio di fissazione del prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione a valere dal 1° gennaio 2003, al fine di fornire al mercato le necessarie certezze, perseguendo gli obiettivi di garanzia della concorrenza e di tutela dell'utenza;

RITENUTO, comunque, opportuno avviare gli approfondimenti contabili di cui al precedente punto 9, anche per il tramite dell'Unità di Monitoraggio;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA****Art. 1****Criterio di fissazione del prezzo massimo interoperatore**

1. Dal 1° gennaio 2003, il prezzo massimo di attivazione non può superare la misura stabilita per la portabilità su rete fissa all'articolo 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR.

2. L'Autorità si riserva di riconsiderare, entro il 30 giugno 2003, il criterio di cui al precedente comma 1, sulla base delle risultanze dell'attività congiunta relativa alla definizione dei criteri di imputazione e di valutazione dei costi, nonché in base all'evoluzione numerica delle attivazioni.

**Art. 2****Disposizioni finali**

1. L'Unità per il monitoraggio vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento e riferisce all'Autorità in merito alle risultanze dell'attività di cui al precedente articolo 1, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili IPSE 2000, H3G, Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel, WIND Telecomunicazioni ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

*Napoli, 28 novembre 2002*

*Il Commissario relatore*  
MARIO LARI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per il Segretario generale*

## CARRIER PRESELECTION (CPS)

### DELIBERA N. 4/03/CIR

#### INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARRIER PRESELECTION: NORME IN MATERIA DI DISATTIVAZIONE DELLA PRESTAZIONE

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 aprile 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante “Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, “Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica”

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante “Attuazione della direttiva relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante “Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni”;

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, recante “Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”;

VISTA la delibera n. 3/CIR/99, recante “Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di Preselezione (*Carrier Preselection*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 4/00/CIR, recante “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

VISTA la delibera n. 9/00/CIR del 18 Ottobre 2000, recante “Disposizioni relative all’attivazione del servizio di *carrier preselection* (CPS): data di sottoscrizione del contratto di utenza”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2000;

VISTA la delibera n. 8/01/CIR, recante “Disposizioni relative all’attivazione del servizio di *carrier preselection*: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 18/01/CIR, recante "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 78/02/CONS, recante "Norme di attuazione dell'articolo 28 del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CIR, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, del 27 novembre 2002;

CONSIDERATO che a seguito di numerose segnalazioni pervenute da alcuni operatori licenziatari alternativi relative alla fornitura della prestazione di Carrier Preselection (di seguito "CPS") ed, in particolare, alla procedura di disattivazione della prestazione medesima adottata da Telecom Italia, è stato avviato un procedimento istruttorio di vigilanza;

CONSIDERATO che a seguito dell'attività svolta e successivamente alle audizioni tenutesi rispettivamente il 25 luglio ed il 12 settembre 2002, il Dipartimento Vigilanza e Controllo, verificata l'impossibilità di definire, sulla base della vigente normativa, una procedura - condivisa dalle parti - di disattivazione della prestazione di CPS, ha segnalato al Dipartimento Regolamentazione ed alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti la necessità di integrare le disposizioni vigenti per la definizione di una procedura di disattivazione della prestazione;

CONSIDERATO che in data 28 novembre 2002 è stato avviato il procedimento "Integrazione e razionalizzazione della disciplina della Carrier Preselection";

CONSIDERATO opportuno, al fine di fornire garanzie procedurali e tempi certi agli utenti finali, determinare, per il processo di disattivazione della CPS, le medesime procedure stabilite per l'attivazione della prestazione che prevedono la possibilità di inoltrare la richiesta all'operatore preselezionato o all'operatore d'accesso, e RITENUTO quindi necessario disciplinare la possibilità di recedere dalla fornitura della prestazione di CPS anche attraverso l'operatore di accesso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della delibera n. 3/CIR/99, l'operatore preselezionato è tenuto a comunicare all'operatore di accesso la disattivazione della prestazione con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data richiesta dal cliente e RITENUTO opportuno garantire il medesimo periodo (15 giorni) all'operatore di accesso ed all'operatore preselezionato per svolgere le attività di propria competenza;

CONSIDERATO che la delibera 152/02/CIR impone a Telecom Italia, mediante opportune misure organizzative sul piano della separazione amministrativa e contabile e della trasparenza, di separare le unità organizzative preposte alla gestione della rete da quelle preposte alla vendita di servizi finali;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto dichiarato da Telecom Italia, dal punto di vista tecnico le operazioni richieste dall'operatore preselezionato alla divisione rete di Telecom Italia (operatore di accesso) per l'attivazione della prestazione di CPS sono identiche a quelle richieste per la disattivazione della prestazione e che, pertanto, Telecom Italia, per tale ultima prestazione, utilizza le medesime risorse della propria divisione rete utilizzate per l'attivazione;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto dichiarato dagli operatori, non esistono ragioni per incrementare la capacità di evasione giornaliera dell'operatore di accesso al fine di comprendere le

disattivazioni della prestazione all'interno della capacità giornaliera attualmente garantita dall'operatore notificato;

CONSIDERATI i numerosi reclami pervenuti da parte degli utenti per i casi di attivazione o disattivazione della prestazione di CPS non richiesta ed i notevoli disagi arrecatigli e RITENUTO pertanto necessario prevedere la possibilità all'utente di riottenere, senza oneri di spesa e nel più breve tempo possibile, la configurazione originale delle proprie linee telefoniche;

SENTITE in audizione congiunta, in data 11 dicembre 2002, le società Albacom Spa, Com Tel Spa, Wind Telecomunicazioni Spa, Edisontel Spa, Elitel Spa, Grapes Network Service Spa, Mci Worldcom Spa, Multilink Spa, Tele2 Spa, Telecom Italia Spa, Welcome Italia Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui al d.P.R. n. 318/97, alla delibera n. 3/CIR/99 ed alla delibera 8/01/CIR.

2. Per "disattivazione della prestazione di CPS" si intende la disattivazione, a seguito di un recesso volontario da parte del cliente, della prestazione di Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection). La disattivazione della prestazione di CPS non pregiudica la fornitura del servizio in modalità di Carrier Selection Easy Access da parte dell'operatore precedentemente preselezionato.

### **Art. 2**

#### **Disattivazione della prestazione di CPS**

1. L'utente che intende disattivare la prestazione di CPS comunica per iscritto la propria volontà inequivocabile all'operatore preselezionato o, in alternativa, all'operatore di accesso secondo le forme previste dalla normativa vigente.

2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
  - b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione della prestazione di CPS;
  - c) indicazione dell'operatore preselezionato e data di sottoscrizione della prestazione di CPS;
  - d) data richiesta per la disattivazione.

### **Art. 3**

#### **Processo di disattivazione della prestazione di CPS**

1. Qualora il cliente richieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore di accesso, quest'ultimo comunica all'operatore preselezionato, secondo modalità operative da definire tra gli operatori, la richiesta di recesso formulata dal cliente con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta stessa ed indicando almeno le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente provvedimento.

2. Qualora il cliente richieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore di accesso, quest'ultimo rispetta le medesime regole in termini di modalità e tempi previsti in caso di attivazione della prestazione, di cui all'art. 2, della delibera 4/00/CIR, degli artt 2 e 3, della delibera n. 8/01/CIR, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora la richiesta di disattivazione venga inoltrata all'operatore di accesso ed in caso di contestazioni, l'operatore preselezionato può richiedere all'operatore d'accesso copia della richiesta del cliente. Tale richiesta di documentazione non è vincolante ai fini della disattivazione della prestazione.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'operatore preselezionato, ove rilevi gravi e motivate incongruenze, può richiedere all'operatore d'accesso - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio delle copie delle richieste di disattivazione inoltrate dai clienti.

5. Almeno tre giorni lavorativi prima della disattivazione della prestazione di CPS, l'operatore di accesso invia all'utente, secondo le forme previste dalla normativa vigente, una comunicazione di conferma dell'ordine ricevuto.

6. La comunicazione di cui al precedente comma 5 contiene almeno le seguenti informazioni :

- a) il nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
- b) la modalità con cui l'utente ha inoltrato la richiesta di disattivazione;
- c) la data della richiesta di disattivazione sottoscritta dall'utente;
- d) numero telefonico della linea (o delle linee) per la quale è stata richiesta la disattivazione della prestazione di CPS;
- e) la data in cui sarà eseguita la richiesta formulata dall'utente.

7. La comunicazione all'utente contiene, inoltre, l'informativa della possibilità di usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando il codice di Easy Access ad esso associato, della disponibilità del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalità per la richiesta della fatturazione dettagliata del traffico.

#### **Art. 4**

##### **Prestazioni non richieste**

1. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste della prestazione di CPS, l'utente ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione la precedente configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione della prestazione non richiesta dall'utente.

#### **Art. 5**

##### **Disposizioni finali**

1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e all'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

*Napoli, 2 aprile 2003*

*Il Commissario relatore*  
MARIO LARI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

## SERVIZIO UNIVERSALE

### DELIBERA N. 180/02/CONS

#### REGOLE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE E L'OFFERTA DI UN SERVIZIO DI ELENCO TELEFONICO GENERALE: DISPOSIZIONI ATTUATIVE

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 giugno 2002 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";

VISTA la propria delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000, recante "Parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla comunicazione dell'operazione di concentrazione Telecom Italia – Seat Pagine Gialle";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", ed, in particolare, l'art. 20;

VISTA la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante “Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portabilità)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2001;

VISTA la propria delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001, recante “Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.A.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 332/01/CONS del 1° agosto 2001, recante “Consultazione pubblica concernente un’indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001, e le relative risultanze;

VISTA la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante “Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante “Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazione mobili e personali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;

VISTA la propria delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante “Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2002, n.72, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 6;

VISTE le direttive 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002,

RILEVATO che il rispetto delle esigenze fondamentali e della tutela dei dati personali è condizione necessaria per l’utilizzo delle base di dati degli abbonati ai fini della fornitura di servizi di informazione elenco abbonati con qualunque mezzo realizzata;

CONSIDERATA l’attività di cooperazione svolta ai sensi dell’art. 31, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tra l’Autorità e il Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2002, per individuare la disciplina relativa alla raccolta e il successivo trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione di elenchi telefonici generali e per la prestazione dei relativi servizi di informazione all’utenza, con particolare riferimento ai dati personali che possono essere trattati e le finalità del loro utilizzo, in conformità alle manifestazioni di volontà degli interessati, nonché, la disciplina transitoria relativa alla fase di prima formazione degli elenchi;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2002;

UDITA la relazione del Commissario Dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Contenuto degli accordi quadro**

1. Gli operatori di telecomunicazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1 della delibera n. 36/02/CONS, sono considerati gli esclusivi titolari del trattamento di dati personali conferiti dai rispettivi abbonati e rispondono della loro qualità e conformità a qualsiasi manifestazione